PAT/RFS133/U252-06/11/2020-0696509 - Allegato Utente 1 (A01)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Catasto
Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo
Presidio Territoriale di Mezzolombardo
Piazza S. Giovanni 32/A - 38017 Mezzolombardo
T *+39 0461 601133*
F *+39 0461 607744*
pec *catasto.mezzolombardo@pec.provincia.tn.it*
@ *catasto.mezzolombardo@provincia.tn.it*
web *www.catasto.provincia.tn.it*

SERVIZIO**CATASTO**

Notifica
Ai contribuenti

Oggetto: Notifica ai sensi dell'art. 7, comma 9 bis, D.L. 19062015, n. 78

Gentili contribuenti,

- ai sensi dell'art. 7, c. 9-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
- in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 e dall'art.2, c.33 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

si notifica che, è stato effettuato l'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti al Catasto Fondiario sulla base degli elenchi forniti da APPAG (Agenzia Provinciale per i Pagamenti), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Da questa operazione deriva, la determinazione di un nuovo reddito dominicale e di un nuovo reddito agrario, per le particelle dei Comuni Catastali di Denno II, Denno I.

Gli interessati possono prendere visione degli aggiornamenti consultando l'elenco delle particelle modificate presso :

- il Comune di Denno;
- l'Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo, Presidio Territoriale di Mezzolombardo, previo appuntamento;
- sul sito del Servizio Catasto all'indirizzo http://www.catasto.provincia.tn.it/notifiche/notifiche_variaz_coltura/

La presente comunicazione è stata redatta, inoltre, tenendo conto degli articoli 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) e 7 (Chiarezza e motivazione degli atti) della legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Per ciascuna particella di cui alla presente notifica vengono evidenziati:

- L'identificativo catastale: numero di particella preceduto dalla lettera F (particella fondiaria)
- Dati aggiornati del classamento: qualità di coltura, classe, superficie, reddito dominicale e reddito agrario.

*** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE ***

Riesame in autotutela: Se ritiene che il presente atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando lo scrivente Ufficio a riconoscere gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2-quater del D.L. 30/09/1994, n. 564 e D.M. 11/02/1997, n. 37).

Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela può rivolgersi a questo Ufficio o inviare una segnalazione tramite PEC catasto.mezzolombardo@pec.provincia.tn.it allegando la richiesta con firma autografa leggibile e copia di un documento di riconoscimento.

Ricorso e Reclamo/mediazione:

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del D.lgs. 31/12/1992, n. 546 ed art. 2 c. 33 del DL 24/11/2006 n. 262) - Questo atto può essere impugnato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (art. 2, c. 33, del D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006, n. 286 e art. 7, c. 9-bis del D.L. 19/06/2015, n. 78).

Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. 7/10/1969, n. 742, come modificato dal D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10/11/2014, n. 162).

Dal 1° gennaio 2016. per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'art. 2, c. 2, del D.lgs. 31/12/1992, n. 546, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo.

L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta del Servizio Catasto.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992): Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di Trento, Via Vannetti n. 15 - 38122 Trento TN notificato all'Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo, Presidio Territoriale di Mezzolombardo Piazza S. Giovanni 32/A - 38017 Mezzolombardo

Come notificare il ricorso: La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile);
- consegna diretta allo stesso Ufficio del Catasto competente, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

Dati da indicare nel ricorso:

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto;
- le generalità di chi presenta il ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n.98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- l'Ufficio del Catasto contro cui si presenta ricorso;
- il numero dell'atto impugnato;
- i motivi del ricorso;

- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR 30/05/1992 n. 115)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) D.lgs. 24/09/2015 n. 156)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12, commi 3 e 5, del D.lgs. 31/12/1992, n. 546 (per esempio; avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi).

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio: Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Per i ricorsi che producono anche l'effetto di un reclamo, il termine dei trenta giorni decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
- la fotocopia dell'atto impugnato;
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

Importante:

se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese

Informazioni:

Tutte le informazioni di carattere generale sono reperibili all'indirizzo internet del Servizio Catasto

www.catasto.provinica.tn.it.

Informazioni relative al presente atto potranno essere richieste allo scrivente Ufficio, Piazza S. Giovanni 32/A - 38017 Mezzolombardo previo appuntamento.

È possibile contattare telefonicamente l'Ufficio al numero T +39 0461 601133 - F +39 0461 607744

Il presente documento si compone di **7** pagine.

Responsabile del procedimento:

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo, Presidio Territoriale di Mezzolombardo.

IL DIRETTORE
dott. Dino Buffoni

(Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Denno

ALLEGATO

Elenco particelle							
						Reddito in Euro	
C.C.	Tipo	Particella	Coltura	Classe	m²	Dominicale	Agrario
Denno I	F	124	Frutteto	2	6798	91,28	45,64
Denno I	F	126	Bosco	4	3821	6,91	0,59
			Frutteto	2	250	3,36	1,68
Denno I	F	150/1	Frutteto	2	595	7,99	3,99
Denno I	F	156/1	Frutteto	2	1038	13,94	6,97
Denno I	F	165	Bosco	4	526	0,95	0,08
			Frutteto	1	283	4,97	2,48
Denno I	F	183	Bosco	3	658	1,53	0,14
Denno I	F	188	Bosco	3	3114	7,24	0,64
Denno I	F	189	Bosco	3	2665	6,19	0,55
Denno I	F	191	Bosco	3	1924	4,47	0,40
Denno I	F	200	Frutteto	1	556	9,76	4,88
			Bosco	3	694	1,61	0,14
Denno I	F	216/3	Frutteto	3	1302	12,10	6,05
Denno I	F	226	Frutteto	3	560	5,21	2,60
			Bosco	4	688	1,24	0,11
Denno I	F	236/1	Frutteto	4	181	1,03	0,51
			Bosco	5	1362	1,76	0,14
Denno I	F	243	Frutteto	3	224	2,08	1,04
			Bosco	4	585	1,06	0,09
Denno I	F	287	Frutteto	2	769	10,33	5,16
			Bosco	3	1871	4,35	0,39
Denno I	F	293/2	Frutteto	2	704	9,45	4,73
Denno I	F	409/2	Bosco	5	7540	9,74	0,78
Denno I	F	499/1	Frutteto	2	238	3,20	1,60
			Bosco	2	902	2,80	0,23
Denno I	F	571	Bosco	5	230	0,30	0,02
Denno I	F	590	Frutteto	3	1654	15,38	7,69
Denno I	F	592	Bosco	3	2283	5,31	0,47
			Frutteto	4	692	3,93	1,97
Denno I	F	613	Bosco	3	4820	11,20	1,00
Denno I	F	626	Frutteto	3	806	7,49	3,75
Denno I	F	637/4	Frutteto	4	246	1,40	0,70
			Bosco	3	4062	9,44	0,84
Denno I	F	668/1	Frutteto	4	1810	10,28	5,14
Denno I	F	669	Bosco	3	1800	4,18	0,37
Denno I	F	699	Frutteto	3	570	5,30	2,65
			Bosco	5	5670	7,32	0,59
Denno I	F	700	Bosco	3	1122	2,61	0,23
Denno I	F	707	Frutteto	3	399	3,71	1,85
Denno I	F	710	Bosco	5	266	0,34	0,03
Denno I	F	711	Bosco	5	385	0,50	0,04
Denno I	F	713	Bosco	5	267	0,34	0,03

Denno

ALLEGATO

Elenco particelle							
						Reddito in Euro	
C.C.	Tipo	Particella	Coltura	Classe	m²	Dominicale	Agrario
Denno I	F	716	Bosco	5	421	0,54	0,04
Denno I	F	719	Bosco	5	2080	2,69	0,21
			Frutteto	2	13030	174,97	87,48
Denno I	F	721	Frutteto	2	228	3,06	1,53
			Bosco	5	754	0,97	0,08
Denno I	F	729	Bosco	5	60037	77,52	6,20
			Frutteto	3	1045	9,71	4,86
Denno I	F	733/3	Bosco	3	2148	4,99	0,44
			Frutteto	2	6031	80,98	40,49
Denno I	F	742/2	Frutteto	4	256	1,45	0,73
Denno I	F	746/1	Frutteto	2	4688	62,95	31,47
Denno I	F	783	Bosco	3	1512	3,51	0,31
			Frutteto	3	1790	16,64	8,32
Denno I	F	800/1	Frutteto	3	3576	33,24	16,62
Denno I	F	800/2	Frutteto	3	1684	15,65	7,83
Denno I	F	832	Frutteto	3	788	7,33	3,66
Denno I	F	833/1	Frutteto	3	2798	26,01	13,01
Denno I	F	833/3	Frutteto	3	246	2,29	1,14
			Bosco	3	437	1,02	0,09
Denno I	F	833/4	Bosco	3	187	0,43	0,04
Denno I	F	835/1	Frutteto	3	1057	9,83	4,91
Denno I	F	862/2	Frutteto	2	1811	24,32	12,16
Denno I	F	922/1	Frutteto	2	268	3,60	1,80
Denno I	F	966/1	Frutteto	4	2067	11,74	5,87
Denno I	F	1028/1	Frutteto	2	2500	33,57	16,78
Denno I	F	1028/2	Frutteto	2	9309	125,00	62,50
Denno I	F	1032	Bosco	3	511	1,19	0,11
Denno I	F	1120/3	Frutteto	2	442	5,94	2,97
Denno I	F	1228	Frutteto	2	1952	26,21	13,11
Denno I	F	1229	Frutteto	2	209	2,81	1,40
Denno I	F	1242	Frutteto	2	2270	30,48	15,24
Denno I	F	1250	Frutteto	2	191	2,56	1,28
Denno I	F	1328	Frutteto	3	856	7,96	3,98
Denno I	F	1329	Frutteto	3	356	3,31	1,65
Denno I	F	1330	Frutteto	3	554	5,15	2,58
Denno I	F	1438	Bosco	2	1849	5,73	0,48
			Frutteto	1	1614	28,34	14,17
Denno I	F	1513/1	Bosco	5	3243	4,19	0,33
Denno I	F	1521	Bosco	5	7411	9,57	0,77
			Frutteto	1	1259	22,11	11,05
Denno I	F	1531	Frutteto	2	4914	65,98	32,99
Denno I	F	1678/1	Frutteto	2	52	0,70	0,35
Denno I	F	1692/3	Frutteto	2	494	6,63	3,32

Denno

ALLEGATO

Elenco particelle							
						Reddito in Euro	
C.C.	Tipo	Particella	Coltura	Classe	m²	Dominicale	Agrario
Denno I	F	1701	Bosco	2	4075	12,63	1,05
Denno I	F	1792/1	Bosco	4	10317	18,65	1,60
			Frutteto	2	12380	166,24	83,12
Denno I	F	1792/5	Frutteto	2	2820	37,87	18,93
			Bosco	3	7540	17,52	1,56
Denno I	F	1792/7	Bosco	4	38192	69,04	5,92
			Frutteto	2	728	9,78	4,89
Denno I	F	1792/10	Bosco	4	5266	9,52	0,82
			Frutteto	2	2204	29,60	14,80
Denno I	F	1842	Frutteto	2	446	5,99	2,99
Denno I	F	1877	Frutteto	3	90	0,84	0,42
Denno I	F	1974	Bosco	4	158	0,29	0,02
Denno II	F	1301	Pascolo	4	1055602	327,10	218,07
			Bosco	4	229080	414,08	35,49
Denno II	F	1329	Bosco	5	356120	459,80	36,78
			Alpe	3	419753	216,78	151,75